

Riferimenti sentenza della Cassazione Penale

Anno: 2012	Numero: 7885	Sezione: III
------------	--------------	--------------

Soggetto imputato

Datore di lavoro pubblico	<input checked="" type="checkbox"/> Datore di lavoro privato	C.S.E.	Dirigente
Responsabile dei lavori	Committente	Preposto	R.S.P.P.
Lavoratore	Altro:		

Esito

Assoluzione				
<input checked="" type="checkbox"/> Condanna:	pena detentiva	<input checked="" type="checkbox"/> pena pecuniaria	pena sia detentiva che pecuniaria	pena non specificata
Concorso di colpa del soggetto leso: no				
Risarcimento alla costituita parte civile:				
Altro:				
Quantum: €.1.000,00 di ammenda oltre al pagamento delle spese processuali				
Gradi precedenti				
1° Grado: Trib. Pistoia 23.02.2011 condanna, applicata la diminuzione del rito, €1.000,00 di ammenda oltre al pagamento delle spese processuali.				
2° Grado: no				
Precedente giudizio di Cassazione: no				
Corte di Appello in sede di rinvio: no				

Classificazione dell'evento

Infortunio	Malattia	<input checked="" type="checkbox"/> Non riguarda un infortunio		
Tipo di evento:	Danno materiale	<input checked="" type="checkbox"/> Mancata tutela		
Tipo di infortunio:	lesioni	morte		

Fattispecie

titolare di impresa edile in un cantiere per il rifacimento della copertura di un edificio, ometteva di dotare di parapetto contro le cadute accidentali, la piattaforma di lavoro
--

Soggetto leso

Operaio	Artigiano	Impiegato	Imprenditore	<input checked="" type="checkbox"/> Salute & Sicurezza
Altro:			Ulteriori soggetti lesi: no	

Tipologia del luogo di avvenimento

<input checked="" type="checkbox"/> Cantiere	Fabbrica	Ufficio	Altro:
Pubblico	<input checked="" type="checkbox"/> Privato		

Principio di diritto

L'organo di vigilanza non è necessariamente tenuto a dare una apposita prescrizione al datore di lavoro sicchè l'eventuale omessa indicazione di alcuna prescrizione - che non fa certo venir meno l'obbligo di legge per il datore di lavoro di regolarizzare la sua attività ottemperando alle regole in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro - non impedisce la procedibilità dell'azione penale. Il datore di lavoro, il quale in sede di ispezione dell'organo di vigilanza sia risultato inadempiente alle prescrizioni dettate per la prevenzione degli infortuni sul lavoro, è comunque tenuto ad osservarle e quindi a regolarizzare la sua attività a prescindere da qualsiasi apposita prescrizione impartita dall'organo di vigilanza. Il quale però, nella sua discrezionalità amministrativa, può ritenere di impartire prescrizioni più specifiche per meglio adattare alla situazione concreta l'ottemperanza alle regole di prevenzione. In quest'ultima evenienza, se il datore di lavoro ottempera alle regole di prevenzione nel più specifico contenuto determinato dall'organo di vigilanza, consegue il beneficio di essere ammesso all'oblazione speciale di cui alla L.758/1994, art.21, che è più favorevole di quella prevista dall'art.162 bis c.p. proprio in ragione di tale specifico adempimento. Al di là di quest'ipotesi, il datore di lavoro, che comunque è

tenuto a regolarizzare la sua attività, può giovare dell'oblazione di cui all'art.162 bis c.p., salvo che non permangano conseguenze dannose o pericolose del reato eliminabili da parte del contravventore.

Altre informazioni sull'esito (dispositivo della sentenza della suprema Corte di Cassazione)

Rigetto del ricorso	X Ricorso inammissibile
Annullamento: <i>senza rinvio</i>	<i>con rinvio</i> <i>con rinvio ai soli fini civili</i>
Dispositivo: Dichiaro inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento di €1.000,00 alla Cassa delle Ammende.	

Note

I contenuti della presente scheda sono stati realizzati da NuovaQuasco ad uso interno e per i propri soci; come tale costituiscono materiale di lavoro.